

REGOLAMENTO (CEE) N. 4090/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di
alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del
16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regola-
mento (CEE) n. 3146/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,
paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in attesa dell'approvazione delle dispo-
sizioni che completano o armonizzano le definizioni deivini frizzanti e dei prodotti della voce 2205 della nomen-
clatura combinata occorre prorogare di un anno le dis-
posizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n.
351/79 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 255/87 ⁽⁴⁾; che inoltre l'esperienza acquisita dimostra
che tale proroga non rischia di creare alcun inconve-
niente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79, la data
del 31 dicembre 1987 è sostituita da quella del 31 dicem-
bre 1988.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1988.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

N. WILHJELM

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.⁽⁴⁾ GU n. L 26 del 29. 1. 1987, pag. 2.